

SEZIONE II

Piano di avvio per la Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.01.2015

Sommario

1. Introduzione	3
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	5
1.2. Obiettivi	5
1.3. Struttura del Piano.....	6
1.4. Soggetti coinvolti nella prevenzione	6
1.5. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza	7
2. Quadro normativo	8
3. Elenco dei reati.....	8
4. La metodologia seguita per la predisposizione del piano	9
5. Le misure di carattere generale	13
6. Il <i>whistleblowing</i>	14
7. La formazione e la comunicazione.....	14
Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi.....	15

1. INTRODUZIONE

Il Piano di Avvio per la Prevenzione della Corruzione (di seguito piano) è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Occorre evidenziare che, come ribadito dalla circolare n. 4233/G dell'8 ottobre 2014 Federutility, le società a partecipazione pubblica (a prescindere dalla quota azionaria in possesso della p.a.), non parrebbero tenute a predisporre i Piani triennali di prevenzione della corruzione.

L'obbligo in discussione è posto dal comma 8 art. 1 della legge anticorruzione solo in capo alle p.a. e non rientra nelle prescrizioni (commi da 15 a 33) che - ex comma 34 della medesima disposizione - trovano applicazione anche nei confronti delle società partecipate dalle medesime amministrazioni.

Tale interpretazione appare corroborata dalla lettura della Tavola numero 1, allegata al Piano nazionale anticorruzione - approvato dall'ANAC con la delibera 72/2013 - che circoscrive il perimetro di operatività dell'obbligo di adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione alle "Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

La società non è destinataria del PNA, ma ha ritenuto opportuno dotarsi del piano di avvio, i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

Al fine di evitare inutili ridondanze, il PNA ha disposto che qualora i soggetti di diritto privato abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del Dlgs, 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300*), nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, estendendo l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti nel Dlgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta.

SMAT nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2011 ha approvato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01 adottato nel 2003 ed aggiornato nel 2008, consultabile all'indirizzo http://www.smatorino.it/area_istituzionale_5.

Il "Modello" consiste in un sistema strutturato di regole e procedure finalizzate a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. Il documento si compone di una parte generale e di tre sezioni speciali, correlate alle tipologie di reati che si prefiggono di monitorare.

La Parte generale comprende una disamina della disciplina del Decreto, i reati rilevanti, i destinatari, le modalità di attuazione attraverso la formazione, l'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi e il sistema sanzionatorio

Le sezioni speciali, che indicano i processi sensibili, i principi generali di comportamento, le misure di prevenzione e controllo, sono:

- «Parte Speciale - I» suddivisa in appositi sezionali in relazione alle diverse tipologie di reato presupposto.
- «Parte Speciale - II» Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex. art. 25-septies.
- «Parte Speciale - III» Reati ambientali ex. art. 25-undecies.

Inoltre, la scelta di adozione del Modello costituisce, così come il Codice Etico ed altri elementi della governance societaria (come l'assoggettamento a revisione volontaria, l'attivazione di una funzione di internal auditing, la certificazione di qualità), un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di SMAT, affinché nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e conformi alle disposizioni di legge.

Nel Modello si sottolinea come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati da SMAT, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, in quanto contrari non solo alla legge, ma anche ai principi etico-sociali della Società e ai suoi interessi.

Per monitorare l'osservanza delle prescrizioni del Modello, garantendo efficacia e adeguatezza, è stato costituito apposito Organismo di Vigilanza (OdV), che ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, sull'effettiva efficacia, sull'attuazione e sull'aggiornamento del Modello.

All'Organismo debbono essere comunicate per iscritto o per via telematica, all'indirizzo odv@smatorino.it, comportamenti difforni ai principi contenuti nel Codice Etico ed alle procedure del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza garantisce sempre la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette informazioni utili per identificare tali comportamenti.

Il Modello organizzativo di SMAT si fonda sul rispetto dell'etica sociale, sulla qualità del servizio, sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Per questo l'azienda si è dotata di strumenti che regolano i comportamenti interni ed esterni a supporto del corretto funzionamento delle attività e a garanzia di chi opera all'interno o all'esterno dell'organizzazione. Si tratta di strumenti quali: il Codice Etico, il Modello di Organizzazione e di gestione (ex D. Lgs. 231/01), il Regolamento per le assunzioni, il Regolamento per il conferimento incarichi ad esperti esterni, il Regolamento per gli acquisti in economia.

Il Codice Etico adottato dalla società fin dal 2003 è stato aggiornato nel 2008, nel 2011 e nel 2013, per adeguarlo alle moderne e rinnovate concezioni di etica aziendale nonché alla più stringente ed attenta normativa in tema di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale.

Il documento è finalizzato alla comunicazione dei principi etici aziendali adottati che si basano sui concetti di lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, rispetto delle leggi e delle normative vigenti e della stringente e attenta normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela ambientale e delle norme sull'erogazione e gestione del servizio idrico integrato.

In particolare il Codice Etico fornisce ai "Destinatari" i principi etici aziendali che devono essere adottati anche dalle società che operano con SMAT.

La promozione dell'integrità e della trasparenza, come strumento di *accountability* anche in funzione anticorruzione, infatti, costituisce una missione della Società. L'insieme delle iniziative e delle misure già in essere per la promozione dell'integrità trovano una sede di sistematizzazione nel Piano che diventa un importante strumento organizzativo e di controllo interno al fine di prevenire i reati di corruzione. Coerentemente con il sistema di *governance* i destinatari del piano sono il personale in servizio e tutti i soggetti esterni indicati nel par. 1.4.

Alla luce delle considerazioni esposte, il documento presentato in queste pagine è stato elaborato con l'intento di dare coerenza tra gli ambiti comuni sviluppati nel PPC e nel PTTI sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.

La società ha inteso affidare all'OdV anche funzioni e competenze analoghe a quelle esercitate dall'Organismo Indipendente di Valutazione ex delibera ANAC 73/2013, ossia funzioni di monitoraggio e controllo sulla trasparenza e sull'anticorruzione, oltre al compito di dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 190/2012 sull'anticorruzione, per raggiungere l'obiettivo della prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza, intesa come strumento di *accountability* e di controllo diffuso e integrità.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il piano entra in vigore successivamente all'approvazione e sarà aggiornato, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, tenendo conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Società (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione;
5. le segnalazioni da parte degli stakeholder interni ed esterni attraverso l'attivazione di strumenti di comunicazione e di ascolto finalizzati a raccogliere suggerimenti e commenti.

Come previsto dalla legge n. 190/2012, l'OdV provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del piano risponde all'obiettivo della Società di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo

scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della società nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel piano da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità al fine di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Inoltre, il piano è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la società a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

1.3. Struttura del Piano

Allo scopo di conferire al piano una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività della società;
- i compiti dell'OdV.

2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale in base all'analisi del rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi per l'attuazione delle misure.

1.4. Soggetti coinvolti nella prevenzione

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del Piano:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Collegio Sindacale;
3. l'Organismo di Vigilanza – Organismo Indipendente di Valutazione;

4. i Dirigenti;
5. il personale dipendente;
6. i consulenti e collaboratori;
7. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

1.5. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Come indicato nell'introduzione le società a partecipazione pubblica (a prescindere dalla quota azionaria in possesso della p.a.), non paiono tenute a predisporre i Piani triennali di prevenzione della corruzione né a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione.

La società ha inteso affidare all'OdV anche funzioni e competenze analoghe a quelle esercitate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 190/2012 sull'anticorruzione, per raggiungere l'obiettivo della prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza, intesa come strumento di *accountability* e di controllo diffuso e integrità.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali l'OdV individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del piano. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

3. ELENCO DEI REATI

Il piano costituisce il principale strumento adottato dalla società per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione societaria, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento.

Il piano è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, date le attività svolte in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato, in considerazione della realtà operativa propria della Società:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
11. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
12. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
13. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 c.p.).

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

La predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione;*
2. *Analisi dei rischi;*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
4. *Stesura del Piano di Avvio di Prevenzione della Corruzione.*

Con l'approvazione ed adozione del Piano avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte dell'OdV.

Pianificazione

Tenuto conto dell'analisi dei rischi già attuata per il Modello Organizzativo Dlgs.231/2001, nella fase di pianificazione sono stati individuati i processi da analizzare nell'attività di predisposizione del piano.

Considerate i differenti processi si è scomposta l'attività in aree. Per ciascuna delle aree sono stati individuati i referenti.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività. Per esigenze di analisi si è ritenuto opportuno distinguere due categorie:

- 1) i *processi istituzionali*, che riguardano le attività che la società svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- 2) i *processi di supporto*, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

Area	Processo
personale	Selezione del Personale
	Progressione del Personale
affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto e tipologia di affidamento
	Scelta del contraente
	Gestione dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture
Erogazioni, sponsorizzazioni e omaggi	Erogazioni liberali
	Sponsorizzazioni
	Omaggi e regalie
Area gestionale	Contratti di allacciamento nuovi impianti
	Gestione reclami e back office commerciale
	Verifica funzionalità contatori
	Autorizzazioni agli scarichi
	Gestione conferimento bottini
	Conciliazioni

	Recupero crediti
	Gestione contributi pubblici
Area tecnica	Gestione esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
	Attività autorizzative interferenze - espropriazioni per delega altri enti

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto, in questa prima versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta, oltre che alle aree di rischio obbligatorie previste dalla legge, ai processi che rientrano nella competenza dell'area gestionale e dell'area tecnica che possono ritenersi più esposti al rischio.

Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dai provvedimenti e da ogni altra documentazione utile.

In una seconda fase, sono stati identificati per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nel compiere queste valutazioni, si è applicata la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA al fine di stimare la probabilità e l'impatto. Nello specifico, per quanto riguarda la

probabilità, sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità e la burocrazia interna;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

L'applicazione all'area gestionale della metodologia prevista nel PNA permette di pervenire alla definizione del livello di rischio di corruzione cosiddetto residuale, poiché l'esposizione al rischio è valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte.

Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto dei controlli anticorruzione già vigenti che, in senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità del verificarsi di pratiche di corruzione oppure a contenerne l'impatto.

La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna. L'analisi del rischio corruzione dei processi e delle attività dell'area di supporto, nella quale vengono indicate le priorità e l'urgenza delle misure di trattamento, è riportata nella Parte Speciale del Piano.

L'approccio seguito è stato differenziato in ragione della natura delle attività esaminate.

Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, si è confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne

l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione e la burocrazia nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

Stesura del Piano di Avvio di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del piano da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Dopo l'adozione, il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale.

Agli *stakeholder* diretti (soci enti pubblici territoriali) viene inoltre data conoscenza della pubblicazione attraverso l'invio di comunicazioni specifiche.

Ai fini dell'eventuale aggiornamento verranno esaminate le osservazioni e le proposte argomentate, pervenute in forma non anonima.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel par. 7.

Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto dall'OdV. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo di segnalazione degli illeciti o *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero
5. elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione delle relazioni semestrali dell'attività dell'Organismo e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso per regolare l'esercizio della discrezionalità, e le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate;
- b) il contenimento della burocrazia interna, l'informatizzazione dei processi e la standardizzazione di modulistica e procedure per tracciare lo sviluppo dei processi e la formazione delle decisioni;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico;
- f) clausole risolutive negli affidamenti;
- g) obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- h) la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- i) la formazione e la comunicazione del Piano con azioni di sensibilizzazione.

Le misure di trasparenza: il collegamento con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività della società per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

La società ha scelto di recepire le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, individuato nell'OdV.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il piano è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

Il codice etico ed il codice di comportamento

Tra le misure adottate dalla società per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel codice etico nell'ultima versione approvata (che devono essere considerate parte integrante del piano).

6. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui la società intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnala degli illeciti prevedendo che fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al vertice societario e all'OdV in qualsiasi forma. L'Organismo dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il vertice societario e l'OdV si impegnano ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione la società intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta e del *background* culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e best practice, oltre che con web seminar aperti alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del piano. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione, il Piano, una volta adottato, viene pubblicato sul sito nella sezione "Trasparenza" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti in sotto-processi in tutti quei casi in cui all'interno del processo sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, pertanto, si è ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto, in questa prima versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA - personale e affidamento di lavori, servizi e forniture - e ai processi che rientrano nella competenza dell'area tecnica e gestionale che possono ritenersi più esposti al rischio.